



Ministero dell'Istruzione,
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO COMPRENSIVO "NELSON MANDELA"
Scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di 1° grado
Via dei Torriani, 44 – 00164 Roma Tel. 0666000349 – Fax 0666040665
Codice meccanografico RMIC8FW00E - Codice fiscale 97712890587
E-mail RMIC8FW00E@istruzione.it PEC: RMIC8FW00E@pec.istruzione.it
sito web: www.icnelsonmandela.edu.it



Deroga alle assenze ai fini della validità dell'anno scolastico degli alunni (Delibera del Collegio dei docenti del 29 settembre 2021)

LA NORMATIVA

L'art. 5 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107" stabilisce che: "(Omissis)nella scuola secondaria di primo grado 1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe. 2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione."

DELIBERA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

Considerata l'evoluzione della situazione pandemica e le mutate e diversificate situazioni di disagio, il Collegio, in data 29 settembre 2021(delibera n. 24) ritiene opportuno declinare meglio le possibili deroghe motivate e straordinarie al limite delle assenze normativamente previsto, proponendo quelle di seguito elencate:

- 1) assenze giustificate per gravi patologie e per terapie mediche certificate;
- 2) assenze giustificate per ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti;
- 3) assenze giustificate per malattie contagiose con allontanamento dalla comunità scolastica sancito dai servizi di medicina di comunità;
- 4) assenze giustificate per gravi motivi di famiglia;
- 5) assenze giustificate per malattia su motivata certificazione del medico curante e/o di un medico specialista;
- 6) assenze giustificate per motivi sociali su certificazione analitica dei servizi che hanno in carico gli alunni interessati;
- 7) assenze giustificate per uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate dall'associazione sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI;
- 8) assenze giustificate per partecipazione a corsi artistici e musicali con comprovata rilevanza;
- 9) assenze giustificate per situazioni di particolare disagio familiare o personale di cui è a conoscenza il consiglio di classe.

DEFINIZIONE DEL MONTE ORARIO PERSONALIZZATO E CONTEGGIO DELLE ASSENZE ALLE LEZIONI

Premesso che la norma stabilisce che per l'ammissione allo scrutinio un alunno deve aver frequentato i $\frac{3}{4}$ delle ore di lezione a lui destinate, si farà riferimento, per ogni anno di corso, all'orario curricolare e obbligatorio. Si considera raggiunto il limite minimo di frequenza per tutti gli

alunni che hanno effettuato un numero massimo **di 43 giorni di assenza**. Tale requisito verrà personalizzato per i casi specifici previsti nei piani didattici personalizzati o facenti riferimento a norme ministeriali.

SVOLGIMENTO SCRUTINIO FINALE

Prima di procedere alla valutazione degli apprendimenti in sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe, tenendo conto della documentazione acquisita e dei criteri generali stabiliti dal Collegio dei Docenti, procede all'esame delle singole situazioni degli studenti relativamente all'eventuale mancato raggiungimento del limite orario annuo personalizzato.

- Gli studenti per i quali risulta raggiunto il limite minimo di frequenza vengono ammessi dal Consiglio di Classe alle successive operazioni di valutazione e scrutinio.

- Gli studenti per i quali viene rilevato il mancato raggiungimento del limite minimo di frequenza, saranno ammessi alle successive operazioni di valutazione e scrutinio solo se il Consiglio di Classe rileverà che sussistano le seguenti due condizioni: ▸ situazione documentata per la concessione della deroga al limite minimo di frequenza; ▸ possibilità di procedere alla valutazione in tutte le discipline.

Gli alunni che non abbiano raggiunto il limite minimo di frequenza e per i quali non risultino condizioni documentate per la concessione della deroga al limite minimo di frequenza, non saranno scrutinati e di conseguenza risulteranno non ammessi alla classe successiva (o all'Esame di Stato). Gli alunni che non abbiano raggiunto il limite minimo di frequenza, ma in possesso di documentazione per la concessione della deroga, non saranno scrutinati e di conseguenza risulteranno non ammessi alla classe successiva (o all'Esame di Stato) se non si daranno le condizioni per una valutazione in tutte le materie. terminate le operazioni preliminari di verifica, per i soli alunni ammessi allo scrutinio si procederà quindi alle operazioni di valutazione finale in cui si stabilirà l'ammissione o meno alla classe successiva (o all'Esame di Stato) o il rinvio della valutazione.